

dei suini ed hanno immediatamente applicato le disposizioni sanitarie previste dalla legislazione vigente;

i danni si palesano pesanti, come già indicato nella comunicazione-protocollo 8525 del 19 giugno 2002 della regione Piemonte, a firma dell'assessore regionale all'ambiente, agricoltura e qualità, Ugo Cavallera;

le misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini prevedono:

a) controlli sanitari, *test* ed altre indagini;

b) abbattimento del bestiame e relativo smaltimento;

c) oneri relativi al fermo aziendale, alla quarantena o ad altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti;

dette misure di profilassi, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato dell'Unione europea, sono oggetto di contributi da parte dello Stato e sono previste dall'articolo 52, comma 85, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) —:

come intenda operare il Ministro interrogato per poter soccorrere le imprese colpite dall'emergenza. (3-01265)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, dispone che il Ministro della salute sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui, con proprio decreto emanatosi ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251;

negli schemi di decreti attuativi all'esame della Conferenza Stato-regioni si individua un elenco delle principali attività previste per l'operatore socio sanitario specializzato nel quale compaiono mansioni prettamente sanitarie ed indiscutibilmente attribuite dai profili professionali agli infermieri professionali e ad altre figure normate ai sensi della legislazione vigente;

tale orientamento, ad avviso dell'interrogante, modifica sostanzialmente un positivo percorso di qualificazione e di autonomia delle professioni sanitarie finalizzato ad una migliore organizzazione dei servizi e ad una più elevata qualità delle prestazioni —:

se non ritenga di riconsiderare il profilo dell'operatore socio sanitario professionale nel quadro delle vigenti disposizioni di legge. (5-01161)

### **Apposizione di una firma ad una interpellanza.**

L'interpellanza De Simone Titti n. 2-00351, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 31 maggio 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Russo Spena.

### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta in Commissione Di Gioia n. 5-00587, pubblicata nel-